

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1989, n. 89

Legge regionale n. 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14.
(GU 3ª Serie Speciale - Regioni n.30 del 04-08-1990)

la seguente legge:

Articolo unico

Il disposto di cui all'art. 14 della legge regionale 19 gennaio 1987 n. 4 e' soppresso e sostituito come segue:

"Art. 14.

1. Per la inosservanza delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, secondo quanto stabilito dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981:

a) da L. 50.000 a L. 600.000 per le violazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) da L. 200.000 a L. 1.000.000 per la violazione di cui all'art. 9.

2. La competenza del sanzionamento amministrativo e' della Regione.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma precedente sono introitati dalla Regione e costituiscono quote di Fondo Sanitario Regionale destinate al finanziamento della legge medesima".

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 novembre 1989 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 23 dicembre 1989.